

Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt  
Association économique Artisanat et Ménage  
Associazione economica Artigianato e Casalinghi

**SWISSAVANT**

# Statuti

## Edizione 2010



# SWISSAVANT

Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt  
Association économique Artisanat et Ménage  
Associazione economica Artigianato e Casalinghi

Swissavant  
Neugutstrasse 12  
Postfach  
CH-8304 Wallisellen  
T +41 44 878 70 50  
F +41 44 878 70 55  
[www.swissavant.ch](http://www.swissavant.ch)  
[info@swissavant.ch](mailto:info@swissavant.ch)

**Anno di fondazione: 1892**

# STATUTI

---

## Indice

Scopo.....	3
Sede e rapporti giuridici .....	3
<b>Soci:</b>	
A. Categorie .....	4
B. Condizioni e procedura d'ammissione.....	4
C. Diritti dei soci.....	5
D. Obblighi dei soci .....	6
E. Quota sociale .....	6
F. Infrazioni agli statuti e alle decisioni.....	7
G. Dimissioni e cessazione dell'appartenenza.....	7
<b>Organi dell'Associazione:</b>	
A. L'assemblea generale.....	8
B. Il comitato .....	9
C. La commissione per la formazione professionale.....	11
D. I gruppi settoriali .....	11
E. Le sezioni .....	12
F. Il segretariato.....	13
G. L'organo di revisione.....	14
Modifiche degli statuti .....	15
Scioglimento dell'Associazione .....	15
Validità degli statuti .....	16



# SCOPO

---

## Art. 1

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1. L'Associazione economica Artigianato e Casalinghi, designata in seguito come «l'Associazione», si prefigge lo scopo di unire le ditte di ferramenta, utensili e articoli casalinghi, come pure di settori economici affini che risiedono in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Difende gli interessi comuni dei soci, ne favorisce le prestazioni ed i rapporti di collegialità. | Scopo dell'Associazione          |
| 2. L'Associazione può aderire ad altre organizzazioni se la loro attività corrisponde allo scopo che essa si prefigge.  | Adesione ad altre organizzazioni |

# Sede e rapporti giuridici

---

## Art. 2

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. L'Associazione è una società ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero. Essa non persegue scopi di lucro.  | Natura giuridica    |
| 2. L'assemblea generale stabilisce la sede dell'Associazione, dove si trova pure il foro competente.   | Sede                |
| 3. L'anno amministrativo dell'Associazione corrisponde all'anno civile.  | Anno amministrativo |
| 4. Gli impegni assunti dall'Associazione vengono garantiti esclusivamente dal suo patrimonio. Ogni responsabilità personale dei soci è esclusa. Non ci sono obblighi da parte dei soci di versamenti supplementari oltre alle quote stabilite dall'assemblea generale. | Impegni verso terzi |

# Soci

---

## A. Categorie

---

### Art. 3

Categorie di soci  
Accreditamento

L'Associazione si compone di soci attivi, passivi, onorari ed anziani. I fornitori possono farsi accreditare per contratto.

---

## B. Condizioni e procedura d'ammissione

---

### Art. 4

- Soci attivi
1. Come soci attivi possono essere ammesse le ditte che esercitano esclusivamente o prevalentemente il commercio al minuto di ferramenta, utensili, articoli casalinghi o articoli affini. I soci attivi devono avere il loro domicilio giuridico in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Essi sono raggruppati in sezioni.
- Soci passivi
2. I fornitori accreditati sono soci passivi. Essi hanno il diritto di eleggere e votare, ma non possono essere eletti negli organi direttivi.
- Soci onorari
3. L'assemblea generale può nominare soci onorari le persone fisiche che, per gli straordinari servizi resi all'Associazione o al ramo economico, si sono dimostrate meritevoli.
- Soci anziani
4. Il comitato può ammettere come soci anziani le persone fisiche che, nell'ambito della loro ditta, hanno fatto parte dell'Associazione per molto tempo e che, per motivi di anzianità o per ragioni analoghe, hanno cessato il loro commercio o l'hanno affidato a un successore.
- Fornitori accreditati
5. I fornitori possono essere accreditati dal comitato in base ad un contratto redatto da quest'ultimo. Il contributo annuale viene stabilito secondo l'importanza della cifra d'affari con i soci. I soci attivi che forniscono anche a dei rivenditori devono farsi accreditare.

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 6. Ogni domanda d'ammissione va fatta pervenire per scritto al segretario, all'attenzione del comitato. Chi desidera essere ammesso come socio attivo, deve fornire al comitato tutte le informazioni utili per l'esame della sua domanda, in particolare quelle che riguardano le sue capacità professionali, l'attività commerciale, la situazione finanziaria, l'importanza della sua azienda ed il numero dei dipendenti. | Domanda d'ammissione       |
| 7. Le domande d'ammissione come socio attivo vengono pubblicate nella rivista dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di fare opposizione per scritto presso Il comitato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, indicando i propri motivi.   | Opposizione                |
| 8. Il comitato decide in ultima analisi sull'ammissione come socio attivo.  | Ammissione                 |
| 9. Il richiedente s'impegna per scritto a rispettare sempre e senza riserve gli statuti dell'Associazione e le decisioni vigenti o future degli organi dell'Associazione. L'accettazione diviene giuridicamente effettiva dopo il primo versamento della quota annuale.   | Dichiarazione d'ammissione |
| 10. La domanda d'ammissione può essere respinta senza indicarne il motivo.  | Domanda respinta           |

---

## C. Diritti dei soci

---

### Art. 5

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1. I soci attivi e onorari usufruiscono del diritto di voto conformemente alle disposizioni vigenti relative ai diversi organi. Essi sono eleggibili in tutti gli organi.   | Soci attivi e onorari  |
| 2. I soci passivi e anziani vengono invitati alle assemblee generali dove hanno voce consultiva e diritto di voto. In qualità di soci dell'Associazione Svizzera, essi possono anche essere ammessi nelle sezioni come soci passivi ed anziani. | Soci passivi e anziani |
| 3. Tutti i soci ed i fornitori accreditati possono beneficiare dei servizi dell'Associazione.   | Servizi                |

---

## D. Obblighi dei soci

---

### Art. 6

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Obblighi generali                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ogni socio s'impegna:<ol style="list-style-type: none"><li>a) ad osservare le disposizioni statutarie e le decisioni prese dagli organi dell'Associazione;</li><li>b) a esercitare la concorrenza nei confronti dei soci in maniera leale;</li><li>c) a pagare i contributi fissati;</li><li>d) a pagare le prestazioni di servizio di cui usufruisce;</li><li>e) a fornire a una istituzione neutra i dati necessari per la compilazione di statistiche;</li></ol></li></ol> |
| Rapporti commerciali con i fornitori | <ol style="list-style-type: none"><li>2. I soci manterranno rapporti commerciali con quei fornitori che, da parte loro, considerano il commercio specializzato come partner preferenziale, purché la situazione e le possibilità economiche lo permettano.</li></ol>   |

---

## E. Quota sociale

---

### Art. 7

- |                        |  |
|------------------------|--|
| Soci attivi            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. La quota annuale per i soci attivi viene fissata secondo la grandezza e l'importanza economica dell'azienda.</li></ol>  |
| Soci annuale           | <ol style="list-style-type: none"><li>2. La quota annuale, i contributi ai gruppi settoriali ed eventuali contributi speciali destinati a determinati scopi vengono di regola fissati dall'assemblea generale su proposta del comitato. Il comitato è abilitato a procedere ad un adattamento al rincaro al più tardi ogni 4 anni.</li></ol> |
| Soci passivi e anziani | <ol style="list-style-type: none"><li>3. La quota annuale dei soci passivi e dei soci anziani viene fissata dal comitato.</li></ol>  |
| Soci onorari           | <ol style="list-style-type: none"><li>4. I soci onorari non pagano personalmente nessun contributo.</li></ol>  |



---

## F. Infrazioni agli statuti e alle decisioni

---

### Art. 8

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <p>1. Per le infrazioni agli statuti, agli obiettivi dell'Associazione e alle decisioni prese dagli organi dell'Associazione sono previste le seguenti sanzioni dal comitato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) avvertimento scritto</li><li>b) esclusione dall'Associazione per i casi particolarmente gravi o in caso di recidiva.</li></ul> | Sanzioni in caso di trasgressioni |
| <p>2. Contro le sanzioni previste dalla cifra 1, lettera a) e b) può essere inoltrato un ricorso all'assemblea generale. I ricorsi devono essere fatti pervenire per lettera raccomandata al comitato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione contestata.</p>   | Ricorsi                           |
| <p>3. Per le sanzioni è escluso un ricorso al tribunale ordinario.</p>  | Esclusione dei tribunali ordinari |

---

## G. Dimissioni e cessazione dell'appartenenza

---

### Art. 9

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| <p>1. Le dimissioni possono essere presentate per la fine dell'anno civile con un preavviso di tre mesi. Devono essere comunicate al segretariato per lettera raccomandata.</p>             | Dimissioni                   |
| <p>2. In caso di cessazione del commercio, l'appartenenza si estingue da sè. Tuttavia l'obbligo di pagamento della quota resta valido fino alla fine dell'anno amministrativo in corso.</p> | Cessazione dell'appartenenza |
| <p>3. Gli obblighi finanziari in corso restano validi anche dopo la cessazione dell'appartenenza.</p>   | Obblighi finanziari          |
| <p>4. Il socio non può far valere alcuna pretesa sul patrimonio dell'Associazione.</p>  | Pretese                      |

# Organi dell'Associazione

---

## Art. 10

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- A. l'assemblea generale
- B. il comitato
- C. la commissione per la formazione professionale
- D. i gruppi settoriali
- E. le sezioni
- F. il segretariato
- G. l'organo di revisione

---

## A. L'assemblea generale

---

### Art. 11

Organizzazione

1. L'assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione. Il presidente dell'Associazione dirige le deliberazioni dell'assemblea generale. Il segretariato è incaricato della stesura del verbale. Gli scrutatori vengono eletti a ogni assemblea fra i soci presenti, escludendo i membri del comitato e dell'organo di revisione.

Convocazione

2. La convocazione viene inviata per scritto al più tardi cinque settimane prima di un'assemblea generale ordinaria. L'ordine del giorno viene comunicato al più tardi dieci giorni prima della data dell'assemblea.

Capacità di deliberare

3. Salvo disposizioni contrarie degli statuti, l'assemblea generale è abilitata a prendere decisioni qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Competenze

4. L'assemblea generale è competente per tutte le questioni che toccano le basi dell'Associazione.

Assemblea generale ordinaria

5. L'assemblea generale ordinaria viene convocata ogni anno per discutere i seguenti argomenti:
- a) Verbale dell'assemblea generale precedente;
  - b) Rapporto di gestione dell'anno amministrativo precedente;
  - c) Rapporto sui conti annuali e sulla situazione patrimoniale insieme con le proposte dell'organo di revisione;
  - d) Bilancio preventivo per il nuovo anno amministrativo;

- e) Fissazione delle quote annuali e di eventuali contributi speciali;
  - f) Elezioni: – dei membri del comitato;  
– del presidente dell'Associazione;  
– dell'organo di revisione;
  - g) Proposte dei soci, dei gruppi settoriali e delle sezioni;
  - h) Nomina di soci onorari.
6. Le assemblee generali straordinarie vengono convocate su richiesta dell'assemblea generale, se il comitato lo ritiene necessario oppure se lo richiedono un decimo dei soci attivi dell'Associazione o cinque sezioni. L'assemblea generale straordinaria tratta gli argomenti per i quali è stata convocata. Durante le assemblee generali straordinarie non è consentito presentare mozioni o fare proposte.
7. Ogni socio può rappresentare la sua ditta personalmente o tramite un dirigente con diritto di firma legale. Salvo proposte contrarie, le decisioni vengono prese per alzata di mano, a maggioranza semplice. Quando un socio chiede lo scrutinio segreto, la richiesta è accettata, se almeno un terzo dei soci presenti sono favorevoli a questa proposta. Ciascun socio attivo e passivo dispone di un voto. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo. Il direttore del segretariato ha voce consultiva.
8. Le sezioni, i gruppi settoriali e i soci hanno il diritto di fare proposte o dare suggerimenti direttamente all'assemblea generale. Essi devono essere inoltrati per scritto entro quattordici giorni dalla data di convocazione e verranno messi all'ordine del giorno. I soci possono anche presentare delle mozioni durante l'assemblea generale. Queste devono essere presentate per scritto. La discussione sulle mozioni può essere aperta solo su decisione dell'assemblea generale con maggioranza assoluta dei voti. Un'eventuale decisione può essere presa solo all'assemblea generale successiva.

Assemblea generale straordinaria

Diritto di voto

Proposte e suggerimenti dei soci, delle sezioni e dei gruppi settoriali

---

## B. Il comitato

---

### Art. 12

1. Il comitato è composto da almeno tre e non più di cinque membri e si costituisce da sé, con la riserva dell'elezione del presidente da parte dell'assemblea generale.

Composizione

- Eligibilità 2. Sono eliggibili come membri del comitato i proprietari, o dirigenti con firma legale di aziende appartenenti all'Associazione in qualità di soci attivi. La durata del mandato è quattro anni. Sono eliggibili per un massimo di tre mandati successivi. L'appartenenza al comitato rappresenta un mandato personale.
- Elezioni 3. I membri del comitato ed il presidente vengono eletti dall'assemblea generale.
- Responsabilità 4. Il comitato risponde della sua attività all'assemblea generale. Collabora con i gruppi settoriali e con le sezioni. Il segretariato è sottoposto ai suoi ordini. Esso informa l'assemblea generale annuale delle sue attività.
- Presidente 5. Il presidente dirige tutte le assemblee e le sedute dell'Associazione a meno che questo compito non sia stato affidato ad altri organi. Prende tutte le misure utili per l'esecuzione puntuale degli affari correnti in collaborazione con il direttore del segretariato.
- Mandato presidenziale 6. Il presidente ha un mandato della durata di quattro anni e può essere rieletto al massimo altre due volte. In seguito lascia il comitato.
- Cassiere 7. Il cassiere amministra il patrimonio e le finanze dell'Associazione.
- Sedute 8. Il presidente convoca il comitato in seduta ogni volta che lo richiede l'esecuzione puntuale degli affari correnti. Per il resto i membri del comitato collaborano con il segretariato nell'ambito dei loro obblighi.  
Le decisioni del comitato sono valide quando almeno tre membri sono presenti. In caso di parità, il voto del presidente è decisivo. Il direttore del segretariato redige il verbale delle sedute e ha voce consultiva.
- Competenze 9. Il comitato dirige l'Associazione e la rappresenta nei confronti dei terzi. Può nominare delle delegazioni.  
Il comitato esegue le decisioni e le istruzioni dell'assemblea generale, sorveglia la gestione del patrimonio e delle finanze e dirige tutti gli affari dell'Associazione. Inoltre può creare commissioni e gruppi di lavoro. Fissa anche le indennità.
- Firme 10. Il presidente, il vicepresidente, il cassiere e il direttore del segretariato firmano collettivamente a due. Il comitato può accordare il diritto di firma ad altri collaboratori del segretariato.

---

## C. La commissione per la formazione professionale

---

### Art. 13

1. Il comitato nomina la commissione per la formazione professionale. Essa si compone di sette membri al massimo. Composizione
2. La commissione per la formazione professionale si occupa di tutti i problemi e dei compiti nell'ambito della politica della formazione a difesa degli interessi dei membri. In particolare tutti i compiti riguardanti la formazione professionale obbligatoria sono di sua competenza. Compiti e competenze
3. In qualità di commissione permanente, essa si riunisce almeno due volte all'anno, o più sovente se i problemi della politica di formazione lo esigono. La convocazione viene inviata almeno tre settimane prima della riunione dal presidente della commissione, che stabilisce pure l'ordine del giorno. Convocazione

---

## D. I gruppi settoriali

---

### Art. 14

1. I membri attivi possono far parte di uno o più gruppi settoriali, organizzati di regola per tutta la Svizzera. In caso di bisogno i gruppi settoriali possono essere divisi secondo le regioni linguistiche. Il comitato è competente per la formazione o lo scioglimento dei gruppi settoriali. Essi si compongono di almeno dieci membri. Il comitato può autorizzare delle eccezioni. I presidenti vengono eletti dal comitato. Organizzazione e composizione
2. I gruppi settoriali si compongono di commerci specializzati di un settore specifico e hanno il compito di difendere gli interessi del settore in maniera conforme agli obiettivi. Definiscono liberamente il loro campo d'attività secondo il grado d'urgenza e d'importanza degli interessi settoriali da difendere. Per finanziare dei progetti, i gruppi settoriali possono prelevare dei contributi destinati a questo scopo. Il comitato può assegnare ai gruppi settoriali dei compiti supplementari. Competenze

- Compiti
3. I gruppi settoriali si occupano in particolare di:
    - a) Mantenere i contatti con l'Associazione Svizzera, i produttori e i fornitori specializzati nel loro settore;
    - b) Trattare in comune tutti i problemi specifici del loro settore;
    - c) Curare e sviluppare i contatti professionali tra i commerci specializzati, di seguire le tendenze specifiche del ramo e di svilupparle e di definire le prestazioni inerenti all'attività del proprio settore.

---

## E. Le sezioni

---

### Art. 15

- Organizzazione
1. I soci attivi sono organizzati in sezioni regionali. Esse costituiscono i gruppi di base in funzione della posizione geografica e assicurano i legami tra i membri e l'Associazione. Ogni socio attivo deve essere membro della sezione della regione in cui egli esercita la sua attività. Per costituire una sezione occorre un minimo di dieci soci. Il comitato direttivo può autorizzare eccezioni. Gli organi dell'Associazione sono tenuti a facilitare ai soci l'esecuzione di questo obbligo.  
Il comitato è abilitato a sciogliere le sezioni inattive e assegnarne i membri ad altre sezioni. Le sezioni portano il seguente nome: «Associazione economica Artigianato e Casalinghi ...».
- Statuti delle sezioni
2. Per regolare la loro attività e la loro amministrazione le sezioni si danno statuti propri. Questi devono essere adeguati agli statuti e alle decisioni dell'Associazione. Devono essere sottoposti per approvazione al comitato. Un esemplare sarà conservato nell'archivio del segretariato.
- Contributi annui
3. Le sezioni chiedono ai loro soci un contributo annuo per coprire le loro spese. L'Associazione non corrisponde loro nessuna indennità.
- Riunioni
4. Le sezioni si riuniscono almeno una volta l'anno. Il comitato della sezione si riunisce ogni volta che lo richiede l'esecuzione puntuale degli affari.

5. Gli obblighi delle sezioni comprendono in particolare:
- a) mantenere i contatti con l'Associazione Svizzera, le altre sezioni, le associazioni professionali regionali, le autorità locali e cantonali, le scuole professionali e altre istituzioni;
  - b) esaminare in comune tutti i problemi importanti del commercio specializzato del nostro ramo nella zona della sezione, ispirandosi agli scopi dell'Associazione stabiliti nell'art. 1.
  - c) promuovere la formazione ed il perfezionamento, in particolare l'insegnamento nelle scuole professionali, nominare gli esperti per gli esami finali di apprendistato, sostenere le disposizioni prese dall'Associazione Svizzera allo scopo d'incoraggiare le giovani leve.

---

## F. Il segretariato

---

### Art. 16

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Il comitato designa il luogo di domicilio del segretariato.  | Domicilio  |
| 2. Il comitato nomina il direttore del segretariato.  | Direzione  |
| 3. Il direttore del segretariato ha, in collaborazione con il comitato, le seguenti competenze: <ul style="list-style-type: none"><li>a) dirigere il segretariato in maniera autonoma e responsabile;</li><li>b) tenere la contabilità dell'Associazione;</li><li>c) preparare gli affari da discutere dagli organi dell'Associazione e dai gruppi settoriali, e attuare l'esecuzione delle decisioni prese;</li><li>d) mantenere le relazioni con i soci, i fornitori, le sezioni, le autorità, i mass media e le altre associazioni svizzere e straniere;</li><li>e) dirigere la redazione della rivista dell'Associazione.</li></ul> | Competenze |
- Negli organi dell'Associazione il direttore del segretariato ha voce consultiva e il diritto di presentare delle mozioni.

---

## G. L'organo di revisione

---

### Art.17

- |                |   |
|----------------|---|
| Elezione       | 1. L'assemblea generale elegge una società fiduciaria riconosciuta e indipendente dall'Associazione come organo di revisione esterno per un mandato di due anni. Una rielezione è possibile.  |
| Competenze     | 2. L'organo di revisione verifica ogni anno, se il bilancio ed i conti corrispondono agli statuti dell'Associazione e alle prescrizioni legali dal punto di vista formale e materiale. La verifica deve corrispondere alle norme in vigore.                                     |
| Responsabilità | 3. L'organo di revisione è tenuto a presentare una relazione scritta al comitato all'attenzione dell'assemblea generale sul risultato delle loro verifiche e a sottoporre le relative proposte. La relazione deve essere firmata dai revisori che hanno effettuato i controlli. |



# Modifiche degli statuti

---

## Art. 18

1. Proposte per apportare una modifica agli statuti vanno indirizzate al comitato all'attenzione dell'assemblea generale dieci settimane prima della data in cui essa sarà tenuta. La proposta e i motivi saranno comunicati ai soci con l'ordine del giorno. Proposte
2. Solo l'assemblea generale può prendere decisioni riguardanti la modifica degli statuti. Per essere valide, queste decisioni devono essere prese con la maggioranza di due terzi di tutti i soci presenti aventi diritto di voto. Decisioni

# Scioglimento dell'Associazione

---

## Art. 19

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo da un'assemblea generale straordinaria convocata a questo scopo per mezzo di lettera raccomandata. Competenza
2. La decisione di sciogliere l'Associazione è valida solo se viene presa dalla maggioranza dei tre quarti di tutti i membri presenti aventi diritto di voto. Decisione
3. L'eventuale eccedenza di patrimonio dopo lo scioglimento dell'Associazione verrà versata ad un istituto di beneficenza. L'assemblea decide a quale istituto l'eccedenza deve essere versata. Patrimonio restante

# Validità degli statuti

---

## Art. 20

Lingua

1. Gli statuti sono redatti in tedesco, francese e italiano. In caso di controversia fa stato il testo tedesco.


Approvazione  
e entrata  
in vigore

2. I presenti statuti sono stati approvati all'assemblea generale del 12 aprile 2010 e entrano in vigore immediatamente.

Zurigo, 12 aprile 2010

Swissavant – Associazione economica Artigianato e Casalinghi

Il presidente:



Hans-Peter Sahli

Il direttore:



Christoph Rotermund



